⚠ Questa trascrizione è stata prodotta automaticamente utilizzando tecnologie di Intelligenza Artificiale. Sebbene il sistema sia ottimizzato per la massima accuratezza, il testo potrebbe riportare errori di trascrizione, omissioni o errate interpretazioni di parole ed espressioni. Il documento ha scopo puramente informativo e non sostituisce la registrazione ufficiale.

Comune di Marsala

Aula Commissioni

In data martedì 6 ottobre 2026, alle ore 15:47 si è tenuta, presso la sala Aula Commissioni dell'ente Comune di Marsala, la riunione "**1^Commissione Affari Generali**" dell'organo Prima Commissione - Affari Generali ed Istituzionali -Personale - Politiche Comunitarie - Società Partecipate..
Presiede la seduta **Consigliere Comunale GIACALONE Pietro**.
Viene rilevata dal sistema la presenza dei seguenti componenti:

Nome	Cognome	Ruolo	Presente	Assente	Delegante
Gioacchino	GESONE	Consigliere Comunale	✓		✓
Angela Maria	CARADONNA	Consigliere Comunale	✓		
Pietro	CAVASINO	Vice Presidente del Consiglio Comunale		✓	
Mario	RODRIQUEZ	Consigliere Comunale	✓		
Eleonora	MILAZZO	Consigliere Comunale	✓		
Pietro	GIACALONE	Consigliere Comunale	✓		
Duilio	PICCIONE	Consigliere Comunale		✓	
Pellegrino	FERRANTELLI	Consigliere Comunale		✓	✓
Francesco	CARINI	Consigliere Comunale	✓		
Maria Flavia	SAMMARTANO	Consigliere Comunale	✓		
Oreste	ALAGNA	Consigliere	✓		

Sul punto, prende la parola **Consigliere Comunale Pietro GIACALONE** che dichiara:

"Buongiorno a tutti, iniziamo la commissione affari generali istituzionali.

Sono le ore 15:48, prego segretario, chiami l'appello."

Alle ore 15:49, si unisce alla seduta **Vice Presidente del Consiglio Comunale Pietro CAVASINO**.

Alle ore 15:49, lascia la seduta **Consigliere Comunale Eleonora MILAZZO**.

Alle ore 15:49, lascia la seduta **Consigliere Comunale Marco BONFRATELLO**.

Alle ore 15:49, si unisce alla seduta **Consigliere Comunale Eleonora MILAZZO**.

Alle ore 15:49, si unisce alla seduta **Consigliere Comunale Marco BONFRATELLO** delegato da Consigliere Comunale Gioacchino GESONE.

A questo punto, interviene **Segretario Commissione**:

"Buongiorno Presidente, anzi buonasera Presidente, buonasera consiglieri.

Chiamiamo l'appello della commissione, prima commissione affari generali.

Giacalone presente, Caradonna presente, Carini assente, Cavasino presente, Alagna presente, Ferrantelli delega al consigliere Di Girolamo che è presente, Gessone, Gioacchino Delega al consigliere Bonfratello, che è presente.

Milazzo Eleonora, presente.

Piccione, assente.

Rodriguez, presente.

Sanmartano, presente.

E allora risultano presenti, dunque sono presenti 10 consiglieri su 11, siamo in presenza del numero legale.

La seduta è valida e apre alle ore 15:48.

Prego."

Alle ore 15:49, si unisce alla seduta **Consigliere Comunale Gaspare DI GIROLAMO** delegato da Consigliere Comunale Pellegrino FERRANTELLI.

Interviene quindi **Consigliere Comunale Pietro GIACALONE**:

"Allora colleghi, dobbiamo dobbiamo approvare i verbali delle sedute precedenti che sono pervenuti.

Quindi, segretario, dobbiamo mettere in votazione, ripeto, i verbali delle sedute precedenti per alzata e seduta.

Chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi.

Sono tutti seduti, sono tutti seduti ad eccezione della collega Milazzo e Carini che sono momentaneamente fuori stanza.

E quindi siamo 2, 4, 6, 7, 8.

Va bene."

Interviene **Consigliere Comunale Pietro GIACALONE**:

"No, no, l'ho detto io lo stesso.

E continuiamo la lettura del regolamento.

Chioschi, gazebo, tettoie simili nel territorio"

Interviene **Consigliere Comunale Pietro GIACALONE**:

"Comunale di Marsala.

Quindi riprendiamo la lettura dall'articolo 15, come dicevamo prima, disposizioni finali.

Ciascun chiosco potrà essere installato e la relativa attività potrà essere iniziata solo dopo il rilascio del provvedimento unico rilasciato dallo sportello unico attività produttive.

Prima del rilascio del provvedimento unico qualora il chiosco sia ubicato su suolo pubblico, la ditta dovrà produrre documentazione attestante il versamento della cauzione in favore del Comune di Marsala, o in alternativa idonea fideiussione.

I lavori di installazione del chiosco dovranno essere iniziati entro 3 mesi dal rilascio del provvedimento e completati entro 6

mesi dalla data d'inizio.

Entro 6 mesi dall'inizio dei lavori, la ditta dovrà comunicare la fine dei lavori allegando completa documentazione fotografica.

Entro i successivi 2 mesi, pena decadimento dall'autorizzazione, dovrà presentare richiesta di agibilità completa di tutta la documentazione necessaria, che potrà essere rilasciata dopo sopralluogo di verifica da parte del responsabile del procedimento e da suo delegato.

L'effettivo esercizio dell'attività da parte dell'assegnatario dovrà iniziare entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione per commercio su aree pubbliche e di concessione di posteggio, che saranno simultaneamente al rilascio della concessione edilizia, che saranno rilasciate immagino simultaneamente della concessione edilizia, ed è comunque subordinato alla presentazione della relativa SCIA alimentare.

Articolo 16: rimozione del manufatto.

Allo scadere del provvedimento unico per gli impianti a carattere permanente, la struttura, salva diversa ed espressa indicazione dell'amministrazione comunale, dovrà essere rimossa a cura del concessionario, il quale inoltre avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto, il tutto entro i 15 giorni successivi dalla scadenza.

Allo scadere del periodo stagionale estivo, e comunque entro il termine massimo del 30 novembre di ogni anno, per gli impianti a carattere stagionale estivo la struttura, sia se ricadente su suolo pubblico che su suolo privato, dovrà essere rimossa a cura del concessionario Il quale inoltre avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto."

Prende la parola **Consigliere Comunale Pietro GIACALONE**:

"A chi ho dato la pedata? A te?"

Prende la parola **Consigliere Comunale Pietro GIACALONE**:

"Scusami, siamo tutte e due.

Le spese per l'installazione e la conduzione del chiosco, contratti, allacciamenti, enel, acqua, fognature, ripristino suolo, sono a carico del concessionario, o qualora la ditta concessionaria non dovesse provvedere nei tempi prima indicati Il comune provvederà ad incamerare la cauzione versata o a riscuotere la fideiussione, rimuovendo il manufatto.

Articolo 17, norme transitorie.

I chioschi esistenti già attivati e muniti delle necessarie concessioni, autorizzazioni, fatte salve solamente la superficie assentita e la categoria merceologica precedentemente autorizzata dovranno essere adeguati alle norme del presente regolamento entro il 31/12/2021.

L'inadempienza è motivo di revoca del provvedimento.

Il presente regolamento sarà applicato per il rilascio di nuove concessioni, autorizzazioni e per il rinnovo di quelle scadute.

Per i chioschi esistenti, nel caso si subentri variazioni di classe merceologica, autorizzazione, l'autorizzazione al alla prosecuzione a soggetto diverso dovrà essere esaminata in conformità del presente regolamento."

A questo punto, interviene **Consigliere Comunale Pietro GIACALONE**:

"Titolo quarto: chioschi su suolo privato.

Articolo 18.1: chioschi permanenti a tempo determinato.

I chioschi su aree private possono essere collocati per anni 2, rinnovabili a mezzo di autorizzazione edilizia a titolo gratuito, nel rispetto del presente regolamento.

In deroga alle norme urbanistiche, previa autorizzazione del Genio Civile e previo eventuale parere di enti interessati: Soprintendenza, Demanio, Capitaneria, eccetera.

Articolo 18.2: chioschi stagionali.

In deroga alle norme urbanistiche, ma nel rispetto delle norme del presente regolamento, all'esterno del centro urbano possono essere autorizzati chioschi stagionali per non più di complessivi 180 giorni con una qualsiasi delle tipologie previste nel regolamento stesso.

Chioschi in centro storico, categorie merceologiche, articolo 19.

In centro storico potranno collocarsi esclusivamente chioschi destinati alla vendita di Buongiorno, alle 16 entra in commissione l'avvocato consigliere Duilio Piccione."

Alle ore 16:02, si unisce alla seduta **Consigliere Comunale Duilio PICCIONE**.

Interviene **Consigliere Comunale Pietro GIACALONE**:

"Chioschi in centro storico.

Dicevamo articolo 19: in centro storico potranno collocarsi Esclusivamente chioschi destinati a vendita di piante e fiori, giornali e riviste, souvenir e prodotti tipici locali, punto di informazioni turistiche e promozione del territorio.

Solo questi.

Storico.

Articolo 20, superfici.

Le superfici massime sono quelle indicate all'articolo 11, l'abbiamo 6 metri quadri, l'abbiamo letto.

Articolo 21, distanze.

Non è ammessa la collocazione di chioschi ancorati alle pareti di edifici esistenti o quando questa non è rispettosa delle norme del nuovo Codice della Strada.

L'installazione dei chioschi non dovrà pregiudicare in alcun modo la funzionalità della viabilità pedonale.

In ogni caso, l'area pedonale attorno al chiosco non dovrà essere inferiore a 2 metri lineari.

L'installazione dei chioschi è consentita sui marciapiedi fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati, e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni Largano un metro di 2 metri lineari.

È consentita una maggiore occupazione del marciapiede solo nel caso in cui la sede varia— viaria, scusate— è riservata esclusivamente permanentemente al traffico pedonale.

Zona pedonale permanente.

È acceso lì e ce l'ha."

Prende la parola **Consigliere Comunale Pietro GIACALONE**:

"Il chiosco non dovrà intralciare la visibilità del traffico veicolare né la segnaletica.

I chioschi destinati al commercio della medesima categoria merceologica non possono essere installati a distanza inferiore a metri e 50 l'uno dall'altro.

Tale distanza va misurata in linea d'aria fuori dal centro abitato, tranne le aree costiere come perimetrato nella planimetria allegata al presente regolamento.

I chioschi, gazebo di ditte diverse dovranno essere collocati ad una distanza non inferiore a metri 50 l'uno dall'altro."

Interviene **Consigliere Comunale Angela Maria CARADONNA**:

"Punto 7: fuori dal centro abitato, tranne le aree costiere, come perimetrato nella planimetria allegata al presente regolamento, i chioschi o i gazebo di ditte diverse dovranno essere collocati a una distanza non inferiore a 1,50 m l'uno dall'altro.

8.

Nell'area delimitata indicata nella planimetria allegato B allegata al presente regolamento, i chioschi o i gazebo di ditte diverse dovranno essere collocati ad una distanza non inferiore a 1,00 m l'uno dall'altro.

La stessa distanza dovrà mantenersi nella zona balneare fra i chioschi ed i confini degli stabilimenti balneari.

Articolo 22.

Forma e materiali.

Il progettista, nella redazione del progetto per la collocazione del chiosco, dovrà inserire correttamente il manufatto nell'ambiente ed adeguare il medesimo alle funzioni specifiche a cui sarà adibito, nel rispetto delle specifiche del presente regolamento.

Sarà compito del progettista provvedere alla progettazione di tutti gli elementi strutturali ed accessori del manufatto.

Articolo 23.

Qualità del manufatto.

Per rispondere al principio di pulizia formale che deve caratterizzare il manufatto, sulle superfici esterne del medesimo non debbono apparire elementi che interrompano la continuità delle medesime arrecando disturbo visivo.

A tal fine la progettazione dovrà far sì che gli organi di collegamento come dadi, viti o altro non appaiono sulle superfici esterne del chiosco, a eccezione dei rivetti che fanno parte integrante della soluzione formale proposta.

Il progettista, a gens et de di presentazione grafica del progetto, dovrà redigere alcuni particolari costruttivi dove si evincano i criteri che si adotteranno per rispondere all'esigenza sopra riportata.

In mancanza di tali elementi descritti Descrittivi: sul progetto dovrà essere annotato il rispetto dei requisiti di qualità che dovrà possedere il manufatto, anche con riferimento alle operazioni di finitura superficiale, sabbiatura e verniciatura, eccetera, da effettuare con le tecniche più aggiornate e garantite.

Articolo 24: chioschi di tipo A1, forma quadrata, e tipo A2, forma rettangolare.

Indicazioni generali: come si evince dall'allegato elaborato grafico, il chiosco è da realizzare con rigore formale, semplicità di linee e forme geometriche di superfici, che dovranno essere prive di sovrapposizioni formali.

La struttura del manufatto è da eseguire in carpenteria metallica.

Articolo 25.

Tetto.

Il tetto è di ispirazione piramidale.

Le falde della copertura sono in lastre di rame di colore naturale, ovvero in lamiera smaltata colore rame.

L'aggetto del tetto è rifinito da una fascia verticale che ospita la conversa di raccolta delle acque meteoriche, sì, di pioggia, che saranno convogliate in tubi di discesa da rendere invisibili all'esterno del manufatto.

Non si legge niente.

Articolo 26: pareti laterali, elementi di compagnatura.

È previsto l'utilizzo di profilati in rame martellato o lamiere di ferro zincato smaltate dello stesso colore degli elementi portanti e/o di copertura.

Gli infissi per le vetrate sono anch'essi previsti in profilati di rame colore naturale, ovvero in ferro zincato in alluminio verniciate dallo stesso colore degli elementi del comma precedente.

Sistemi di chiusura: le eventuali chiusure esterne sono realizzate con serrande metalliche con doghe massime di 5 cm dello stesso colore degli elementi della precedente lettera A.

Pubblicità: è consentito l'inserimento di eventuali elementi pubblicitari, marchi, scritte, purché di dimensioni ridotte.

Solo nelle vetrate di tompagnatura.

L'ubicazione di tali elementi dovrà essere specificata nell'elaborato grafico facente parte della pratica per la richiesta di autorizzazione.

Nessun'altra parte del chiosco, tetto, pareti laterali, eccetera, potrà essere utilizzata per l'inserimento come supporto di elementi o messaggi pubblicitari.

Articolo 27: appoggio a terra.

Il manufatto deve appoggiare a terra mediante elementi che consentano il deflusso delle acque piovane e non dovrà costituire elemento di disturbo per l'accessibilità ed eventuali catitoie, vani di ispezione o altro presente nell'area proposta per l'installazione del manufatto.

La zoccolatura non dovrà essere nascosta da elementi espositivi in modo da risultare continua e dovrà essere realizzata o rivestita con materiale coerente con le qualità architettoniche"

Interviene **Consigliere Comunale Angela Maria CARADONNA**:

"dell'ambiente di inserimento.

Allora, come dicevamo fuori microfono, abbiamo un po' organizzato quello che è il lavoro futuro per le prossime sedute di commissione.

Adesso ultimeremo il titolo con la lettura del titolo quinto con l'articolo 28 e l'illuminazione.

Dopodiché continueremo giovedì con la lettura del titolo sesto sui dehors.

Articolo 28, illuminazione.

Lungo il perimetro esterno dell'aggetto del tetto può essere collocato un corpo illuminante a luce naturale, adeguatamente mascherato in modo da essere invisibile e quindi non recare danno visivo ad eventuali osservatori esterni.

Il sistema di illuminazione, sia interno che esterno, dovrà comunque essere il risultato di un progetto unitario Redatto secondo le direttive impartite dalla legge 46 del '90 e 37 del 2008 e successive modifiche e integrazioni.

Non è consentito l'utilizzo di tubi al neon a vista."

Alle ore 16:33, lascia la seduta **Vice Presidente del Consiglio Comunale Pietro CAVASINO**.

A questo punto, interviene **Consigliere Comunale Angela Maria CARADONNA**:

"Richiedo parola.

Allora, continuiamo con la lettura del titolo sesto: dehors su spazi pubblici o privati.

Se lo stato dei luoghi e delle architetture lo consente, è ammessa l'installazione di dehors quali pertinenze a servizio di attività di famiglia in genere.

Varge laterie, ristoranti, pizzerie, trattorie, pasticcerie, enoteche, alberghi, eccetera.

Tale opzione può essere concessa anche ai chioschi di cui al presente regolamento che prevedono la somministrazione.

In tal caso il chiosco dovrà essere dotato oltre che di WC per l'operatore anche di WC per il pubblico adeguato per i disabili."

Interviene quindi **Consigliere Comunale Pietro GIACALONE**:

"Tali manufatti, allorquando"

Interviene quindi **Consigliere Comunale Angela Maria CARADONNA**:

"installati su aree private, non costituiscono costituiscono superficie utile o coperta, né volume in relazione agli indici urbanistico-edilizi, anche se"

Interviene quindi **Consigliere Comunale Pietro GIACALONE**:

"totalmente collegate"

Interviene **Consigliere Comunale Angela Maria CARADONNA**:

"con la superficie interna.

Articolo 29.

Dehors.

Definizioni.

Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico o privato visibile da spazi pubblici, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione, con le distinzioni di cui ai successivi commi, o annesso ad un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinati destinati al consumo diretto con i limiti descritti al comma 2 dell'articolo 31.

Per dehors stagionale si intende la struttura le cui specificazioni tecniche e ambientali sono stabilite dall'allegato tecnico, posta sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico o privato visibile da spazi pubblici, per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno Per dehors permanente si intende la struttura le cui specificazioni tecniche e ambientali sono stabilite all'allegato tecnico, posta sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico o privato visibile da spazi pubblici, per un periodo complessivo non superiore a 2 anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

Articolo 30.

Composizione.

Gli elementi del dehors di cui al precedente articolo sono classificati come di seguito indicato: a) Arredi di base, tavoli, sedie, poltroncine e panche di lunghezza non superiore a metri 2.

b) Elementi complementari di copertura e riparo di cui all'allegato tecnico.

c) elementi accessori, elementi di delimitazione, pedane, stufe ad irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti; d) elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria; l'occupazione di suolo pubblico determinata dalla collocazione di soli tavolini, massimo 2, e relative sedie o sole panche, che posta in adiacenza al filo fabbricato dei locali non costituisce deors.

Quindi tipo per intendere giratore inoffiata non detto deors perché avevi due tavolini fuori.

Questo qua di via Garibaldi.

Questa è la specifica.

Però dice due, massimo due.

Però il dottor Sardi non ne ha di due.

È ammessa unicamente quando la larghezza del marciapiede consente il loro posizionamento senza arrecare intralcio al passaggio pedonale.

È comunque soggetta al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.

Tale tipo di occupazione, realizzabile esclusivamente negli spazi annessi limitrofi a locali di pubblico esercizio di somministrazione o a locali commerciali con vendita di prodotti alimentari o altresì a laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto, necessita di apposita concessione come previsto dal Regolamento Polizia Urbana e dal Regolamento TOSAP.

Il rilascio di tale concessione avverrà previa verifica della sussistenza delle condizioni di materia viabile da parte del Corpo di Polizia Municipale.

In mancanza di marciapiede, i locali commerciali e artigianali con vendita di propri prodotti possono collocare sulla sede stradale, ove la stessa la consenta, quindi sarà lo consenta, una pedana in legno.

La dimensione della pedana deve essere una larghezza massima tanto quanto la larghezza del prospetto dell'attività.

Ed una profondità massima di metri 2,20.

Il rilascio di tale provvedimento avverrà previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia viabile da parte del Comando di Polizia Municipale.

L'occupazione del suolo pubblico ricadente nella sede viaria si deve delimitare con paletti di legno delle dimensioni massime di sezione cm 12 x cm 12 x cm 120.

Collegati l'uno con l'altro con una corda o pannelli in vetro o plexiglass aventi un'altezza massima di centimetri 120 dal piano stradale.

Se detto occupazione ricade interamente su marciapiedi o su piazze, la delimitazione del suolo pubblico sia per le attività di vendita che di somministrazione si deve delimitare solo ed esclusivamente con paletti in legno delle dimensioni massime in sezione cm 12 x cm 12 x cm 120 collegati l'uno con l'altro solamente con una corda.

Gli arredi relativi all'occupazione del suolo pubblico sia temporaneo che permanente ricadente all'interno del centro urbano devono essere tavolini e sedie in rattan o finto rattan e gli ombrelloni di colore panna.

Gli arredi negli orari di chiusura dell'attività di somministrazione e vendita Rattan? No, dice solo colore panna, non è specificato il materiale.

Gli arredi degli orari di chiusura dell'attività di somministrazione e vendita ricadenti nel centro urbano devono essere custoditi all'interno di appositi locali a disposizione della ditta e comunque non visibili all'esterno.

Concludiamo la lettura all'articolo 30, quindi riprenderemo dall'articolo 31."

Interviene quindi **Consigliere Comunale Pietro GIACALONE**:

"Quindi colleghi, completiamo la lettura odierna all'articolo 30, come diceva la collega Angela Caradonna, e riprenderemo poi giovedì, riprenderete anzi giovedì dall'articolo 31, generalità e dimensioni.

E per oggi chiudiamo la commissione odierna alle ore 16:42.

Grazie, buon pomeriggio."

Alle ore 16:42, lascia la seduta **Consigliere Comunale Mario RODRIQUEZ**.

Alle ore 16:42, lascia la seduta **Consigliere Comunale Gaspare DI GIROLAMO**.

La seduta termina alle 16:43.